

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Art. 24 D.Lgs 19.08.2016 modificato con D.Lgs 16.06.2017 n. 100. Revisione straordinaria delle partecipazioni in società. Revisione negativa.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17.00 in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunita l'Assemblea Consortile, previa regolare convocazione.

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea Consortile, Sig.ra Valeria Galli.

Assiste in qualità di Segretario, il Dott. Agostino Carmeni

All'appello risultano presenti i signori:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - GALLI Valeria | - Sindaco di Cameri |
| - GATTI Flavio | - Sindaco di Cerano |
| - UGAZIO Flora | - Delegata dal Sindaco di Galliate |
| - GARAVAGLIA Maria Cristina | - Delegata dal Sindaco di Romentino |
| - CAPOCCIA Giorgio | - Delegato dal Sindaco di Trecate |

E' assente il Sindaco di Sozzago Sig.ra Carla Zucco.

Constatato che la presenza in aula di n. 5 membri rende legale e valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Oggetto: Art. 24 D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100. Revisione straordinaria delle partecipazioni in società. Revisione negativa.

Visto l' art. 24 del D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100 di cui si riportano di seguito i commi 1 e 2:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

Dato atto che l' art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 175/2016 definisce "amministrazioni pubbliche" le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, derivandone quindi che anche questo ente, in quanto Consorzio tra enti locali, è soggetto all' obbligo di revisione previsto dal citato art. 24;

Rilevato in proposito che gli adempimenti previsti dal comma 1 dell' art. 24 sopra riportato consistono in:

- a) revisione complessiva delle partecipazioni, indipendentemente dalla entità delle quote di partecipazione
- b) individuazione, nell' ambito delle società ricomprese nella revisione complessiva, di quelle che si ritiene debbano essere alienate, o devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2. attenendosi a tal fine al principio che sono oggetto di alienazione le società che non svolgono le attività riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

Visti in proposito. l' art. 4 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Preso atto che ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 5 commi 1 e 2, il suddetto articolo prevede quanto segue:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Preso atto che ai fini della ricaduta in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, il testo di legge dispone nel modo seguente:

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto che, in merito a quanto stabilito dalla lettera d) sopra riportata, il comma 12-quinques dell'art. 27 prevede che il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e che nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto, ai fini della adozione del presente piano di revisione straordinaria

Considerato che, per le situazioni rientranti nelle casistiche elencate dall'art. 20 comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al richiamato comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Preso atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 175/2016, ai fini del suddetto decreto, definisce le amministrazioni pubbliche le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 i

loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituite, derivandone quindi la obbligatorietà dell'assunzione, anche da parte di questo ente, dell' adempimento previsto dall' art. 24;

Considerato che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 175/2016, avvenuta il 23 settembre 2016, il Consorzio CISA OVEST TICINO non detiene nessuna partecipazione societaria né direttamente né indirettamente;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, secondo le quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione straordinaria prevista dall' art. 24 del D. Lgs n. 175/2016 anche se negativa ;

Vista la nota informativa del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell' attivo e del patrimonio pubblico del 5.7.2017 n. 53393 prot.;;
Vista la nota sugli obblighi di revisione straordinaria predisposta dell' ANCI n. 76/VSG/SD del 7.8.2017;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

DECRETA

Di dichiarare, in esecuzione di quanto stabilito dall' art. 24 del D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100, che il Consorzio CISA OVEST TICINO non possiede nessuna partecipazione in società, né direttamente né indirettamente, alla data del 23 settembre 2016.

Di dare atto che, ai sensi dell' art. 20 comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 si provvederà annualmente, entro il 31 dicembre, con analogo provvedimento, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene eventuali partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Di precisare, ai sensi dell' art. 26 comma 11 del D. Lgs n. 175/2016, che l' atto di razionalizzazione periodica di cui al punto precedente, troverà prima attuazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Di trasmettere il presente atto, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell' Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, con nota del 5.7.2017 n.53393 prot. attraverso l' applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Di precisare che il presente atto sarà reso disponibile alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig.ra Valeria Galli




IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio che ha sede presso Villa Paglino a Romentino il 1.2.011...2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Romentino,
12 OTT. 2017



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Romentino,
1.2.011...2017



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

